



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Beni culturali e ambientali

Sommario:	Vincolo paesistico – opere abusive realizzate prima dell'entrata in vigore del vincolo paesaggistico - domanda di sanatoria ex art.23 l.r. n.23/85 - potere della Soprintendenza di esprimersi sulla compatibilità dell'opera.
Estremi del provvedimento:	C.G.A n.422/10/ del 17 maggio 2010 su ric.str. n.133/00
Massima:	<p>“L'abuso commesso è sempre sanzionabile sotto il profilo delle norme poste a tutela del paesaggio (L. n.1497/39), in quanto la violazione dell'interesse lesa è <i>in re ipsa</i>, collegandosi all'esistenza dell'atto che impone il vincolo volto ad impedire modificazioni pregiudizievoli rispetto a quell'area” (C.G.A. n. 680/07 del 6/11/2007).</p> <p>L'art.32 della L.n.47/85 – sostituito dall'art. 23 della l.r. n.37/85 - “ha finalità di consentire la valutazione della situazione edilizia per la quale è stata proposta la domanda di sanatoria, al fine di accertare se la costruzione stessa, precedente o successiva all'apposizione del vincolo, non comprometta in maniera definitiva valori corrispondenti ad interessi pubblici primari (culturali, ambientali, paesaggistici ed altri) tutelati dagli strumenti vincolistici (C.G.A. ss.rr. N:507/08 del 14/10/2008).</p> <p>Nella fattispecie, la Soprintendenza si era espressa sulla compatibilità di opere abusive realizzate prima dell'entrata in vigore del vincolo paesaggistico.</p>
Note	

Redattore: Avv. S. Abbate

Visto:

